

AMBIENTE – U.T. CAMUZZI IMMOBILIARE S.R.L. – INTERVENTO DI SVUOTAMENTO VASCHE E GAZOMETRI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DE MOSSO 2, BIELLA: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.” prevede che il proprietario di un sito possa attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale dando comunicazione alla Regione alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti la situazione di inquinamento rilevata nonché gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente adottati e in fase di esecuzione;
- che con nota prot. 219/02 del 07.01.2002, ai sensi della predetta normativa, la Società Camuzzi Gazometri, con sede legale in Milano, via Rigamonti 85 ha comunicato all’Amministrazione Comunale l’intenzione di procedere allo svuotamento ed alla rimozione delle vasche e dei gazometri ubicati nel sito di cui all’oggetto;
- che con nota prot. 1009 del 05.03.2003 la Società Camuzzi Gazometri informava sulla conclusione degli interventi di messa in sicurezza del sito con sabbiatura delle vasche ed il trasferimento, a far data dal 01.01.2003, della proprietà del complesso immobiliare alla Camuzzi Immobiliare s.r.l. con sede in Milano, via Lorenzini 4;
- che con relazione prot. 0008/04 del 14.01.2004 è stata trasmessa la Relazione descrittiva degli interventi di messa in sicurezza del sito comprensiva di una prima caratterizzazione del sito inquinato;
- che, in considerazione della non conformità della concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee ai limiti di cui al D. M. 471/1999, con nota prot. 5227 del 30.01.2004 si segnalava alla Società Camuzzi Immobiliare srl l’obbligo di proseguire le attività di bonifica attraverso il percorso tecnico amministrativo di cui all’art. 10 del D.M. 471/1999;
- che con nota prot. 229 del 29.06.2004 la Società Camuzzi Immobiliare inoltrava il progetto preliminare di bonifica del sito inquinato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 03.08.2004, ed i cui interventi sono stati autorizzati con Determinazione del Dirigente del Settore n. 553 del 04.08.2004;
- che con nota ns. prot. 22683 del 03.05.2005 Camuzzi Immobiliare ha trasmesso il progetto definitivo di bonifica;
- che in considerazione di quanto emerso nella conferenza dei servizi di cui all’art. 10 comma 6 del D. M. 471/1999, convocata in data 24.05.2005, con nota prot. 27626 del

30.05.2005 venivano richiesti ulteriori chiarimenti in ordine alle specifiche tecniche delle operazioni di bonifica;

- che con nota ns. prot. 39298 del 01.08.2005 Camuzzi Immobiliare trasmetteva le integrazioni richieste considerate esaustive;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

- 1) di approvare i seguenti allegati:
 - *“progetto definitivo di bonifica (ai sensi del D. Min 471/99) Relazione tecnica descrittiva”*;
 - *“Progetto definitivo di bonifica (ai sensi del D. Min. 471/99) Integrazioni al Progetto Definitivo richieste a seguito della Conferenza dei Servizi”*;
- 2) di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione della relativa autorizzazione agli interventi contenuti nella documentazione di cui al punto precedente;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione;
- 4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

=====